1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 2

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	[illegible]	12
Per le Provincie del Regno . . .		»	46	[illegible]	[illegible]
Svizzera		»	[illegible]	[illegible]	17
Roma (franco ai confini		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 2 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania .		»	[illegible]	[illegible]	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	50	31	16

PARTE UFFICIALE

S. M., in udienza del 31 dicembre p. p., ha confermato nelle funzioni di:

Presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, il generale ALFONSO LA MARMORA, deputato al Parlamento;

Ministro dell'interno, l'avvocato DESIDERATO CHIAVES;

Ministro dei lavori pubblici, il commendatore STEFANO JACINI, deputato al Parlamento;

Ministro della marina, il generale DIEGO ANGIOLETTI, senatore del Regno.

Ed ha nominato a:

Ministro delle finanze, il commendatore ANTONIO SCIALOJA, senatore del Regno;

Ministro di grazia e giustizia e dei culti, il commendatore GIOVANNI DE FALCO, senatore del Regno;

Ministro della guerra, il generale IGNAZIO DI PETTINENGO, deputato al Parlamento;

Ministro dell'istruzione pubblica, il commendatore DOMENICO BERTI, deputato al Parlamento, incaricandolo pure della reggenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il numero 2672 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni derivanti dalla legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, e colle altre modificazioni accennate nella suddetta legge, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1865, n° 2364, col quale si mandò pubblicare il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Volendo provvedere al completo ordinamento dell'esercizio della mediazione in modo uniforme per tutte le provincie del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di accordo con quello dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni preliminari.

Art. 1. La professione di mediatore è libera.

La legge però distingue i pubblici mediatori dai semplici sensali.

La qualità di pubblico mediatore è obbligatoria per gli agenti di cambio, facoltativa per gli altri sensali.

Essa si acquista alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il numero dei pubblici mediatori è illimitato.

Essi possono costituirsi in qualunque comune del Regno.

I diritti, doveri e privilegi dei pubblici mediatori sono stabiliti dal nuovo Codice di commercio, lib. I, tit. III, capo II.

CAPO I. — *Delle condizioni necessarie per l'esercizio della pubblica mediazione.*

Art. 2. Non possono essere pubblici mediatori:

I minori e gli interdetti;

I falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato;

I condannati ad una delle pene accennate nell'articolo 3 del regio decreto 30 novembre 1865, N. 2606;

I condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati.

Art. 3. Per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori è necessario:

Avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante o un pubblico mediatore la pratica della specie in cui si vuole esercitare la mediazione;

Essere riconosciuto idoneo;

Prestare cauzione.

Art. 4. Sono idonei:

Coloro che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio conto la professione di banchiere o di commerciante all'ingrosso della specie in cui vogliono esercitare la mediazione;

Coloro che superano l'esame d'idoneità nelle forme stabilite dai regolamenti locali, che sono fatti dalle Camere di commercio ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non possono essere riconosciuti idonei gli analfabeti e quelli che ignorano le operazioni dell'aritmetica inferiore.

Art. 5. Chi vuole esercitare la pubblica mediazione, deve farne domanda alla Camera di commercio indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni.

Spetta alla Camera di commercio, sentito l'avviso del sindacato, dichiarare se vi sia luogo all'iscrizione del richiedente nel ruolo dei pubblici mediatori, e spedirgliene l'attestato.

Art. 6. Il ruolo dei pubblici mediatori si conserva presso la Camera di commercio.

Esso deve indicare il nome, cognome e la residenza dei mediatori, la data delle iscrizioni, la specie di mediazione per cui sono iscritti, il sunto delle relative deliberazioni, e le cauzioni prestate.

L'elenco dei pubblici mediatori, di cui è cenno nell'art. 44 del nuovo Codice di commercio, è estratto da questo ruolo, e dev'essere vidimato dal presidente e segretario della Camera di commercio.

Art. 7. Nel caso di condanna del pubblico mediatore alla pena della sospensione o della interdizione dal suo uffizio, la Camera di commercio, a seguito dell'avviso che gliene sarà dato dal procuratore del Re, farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione, o la cancellazione.

Art. 8. La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'articolo 2.

Spetta alla Camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori che sono incorsi in alcuna delle accennate incapacità.

La cancellazione è fatta:

Sulla richiesta del pubblico ministero nei casi di condanna a pena criminale o correzionale;

Sulla richiesta del sindacato, ed anche d'uffizio, premesso però il parere del medesimo, e sentito sempre il mediatore, in tutti gli altri casi.

Contro la deliberazione della Camera di commercio è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPO II. — *Della cauzione.*

Art. 9. La somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua importanza, con decreto ministeriale, premesso il parere della Camera di commercio, nei limiti però di lire cinquemila a trentamila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinquemila per gli altri mediatori.

Art. 10. Quegli che vuol esercitare la professione in più specie di mediazione pubblica, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna di queste specie.

Art. 11. La cauzione del pubblico mediatore è vincolata per privilegio al pagamento:

1° Delle indennità da lui dovute per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni;

2° Delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

Art. 12. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il pubblico mediatore è tenuto a reintegrarla, e fino a tale reintegrazione non può esercitare le sue funzioni sotto le pene stabilite dal nuovo codice di commercio.

In tal caso la Camera di commercio ordina al pubblico mediatore di reintegrare la cauzione nel termine di dieci giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la Camera farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione.

L'annotazione sarà cancellata tostochè sia reintegrata la cauzione.

Art. 13. Il pubblico mediatore ha diritto alla riduzione della cauzione, quando cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione a cui fu ammesso, e all'intero svincolamento quando cessa dall'esercizio della professione.

Art. 14. L'approvazione della cauzione, la riduzione e lo svincolamento della medesima sono pronunziati dalla Camera di commercio.

Le domande di riduzione e di svincolamento devono essere pubblicate nelle sale della Camera di commercio, del municipio, della borsa e del tribunale di commercio, ed inserite per estratto nel giornale degli avvisi giudiziari.

Le opposizioni alla riduzione ed allo svincolamento devono farsi alla segreteria della Camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidetta, senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronunzia la riduzione o lo svincolamento. Quando siano fatte opposizioni la cauzione rimane vincolata finchè non intervenga o desistenza dell'opponente, o sentenza di liberazione passata in giudicato o esecutiva provvisoriamente.

CAPO III. — *Della vigilanza dei pubblici mediatori.*

Art. 15. La vigilanza dei pubblici mediatori è affidata alla Camera di commercio.

Art. 16. Nelle città dove è stabilita una borsa di commercio, e negli altri comuni dove sia reputato conveniente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituito per decreto ministeriale un sindacato.

Art. 17. Il sindacato è composto di pubblici mediatori.

Il loro numero è determinato dal detto decreto ministeriale, nei limiti di sei a diciotto, secondo l'importanza del comune dove il sindacato è costituito.

Un terzo dei membri del sindacato deve essere scelto tra gli agenti di cambio, due terzi tra gli altri sensali.

I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale dei pubblici mediatori convocata dalla Camera di commercio e presieduta da un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento della metà almeno dei pubblici mediatori iscritti. Se alla prima convocazione non interviene la metà degl'iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18. Il sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l'altro sensale.

Il presidente ed il vice-presidente durano in uffizio per un biennio.

Gli altri membri si rinnovano per metà in ogni anno.

Il presidente, vice-presidente e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

Art. 19. Appartiene al sindacato, di

Vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell'esercizio delle loro funzioni;

Vigilare che non escano dai limiti delle rispettive attribuzioni;

Vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest'uopo ordinare la presentazione;

Denunziare alla Camera di commercio i contravventori alle leggi e ai regolamenti che riguardano l'esercizio della professione.

Art. 20. I corsi degli effetti pubblici e privati, dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali regolamenti, nell'uffizio del sindacato sotto la presidenza d'uno de' suoi membri per turno.

Art. 21. I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio o del municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni.

CAPO IV. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 22. Nei comuni dove non esiste Camera di commercio o sindacato de' pubblici mediatori, il municipio ne esercita le attribuzioni.

Art. 23. Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle leggi anteriori conservano la loro qualità, e sono iscritti d'ufficio nel ruolo.

Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 24. Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici mediatori, quelli che esercitavano pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente decreto.

Essi dovranno fare la domanda dell'iscrizione nei sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se non in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 25. I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dall'articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza.

I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dall'articolo 14.

Art. 26. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice di commercio cessano di aver forza le leggi e i regolamenti sulla professione dei mediatori, vigenti nelle diverse provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CORTESE.
TORELLI.

Il numero 2688 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio viglietto 14 marzo 1835 che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni;

Considerata la necessità di stabilire tal ramo di servizio sopra altre basi più consentanee all'attuale ordinamento dello Stato e dell'Esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il regio viglietto 14 marzo 1835 che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni, è annullato.

Speciali istruzioni da emanarsi dal Nostro ministro della guerra provvederanno in avvenire a tal ramo di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il numero 2690 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il § 10 del regolamento pel collegio medico-chirurgo di Napoli, approvato con reale decreto del 9 novembre 1861;

Veduto l'estratto del testamento fatto dal dottor fisico Luigi Tortora, in data del 16 maggio 1744, depositato nell'archivio di Napoli, col qual testamento istituì erede il Sacro Monte della Misericordia di quella città col carico di impiegare il frutto di ducati *dieci mila* di capitale per mandare un giovane chirurgo a Parigi per meglio apprendere la propria professione;

Vedute le condizioni apposte dal testatore intorno alla nomina del surricordato giovane da aver luogo in seguito a concorso, ed alla durata del tempo per cui esso avrebbe potuto godere del benefizio assicuratogli dal fondatore;

Vedute le norme stabilite dal surricordato testatore per gli esami del concorso, alcune delle quali non possono più essere mantenute per la mutata condizione dei tempi e delle cose;

Sulla proposizione del Nostro ministro dell'interno, incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il paragrafo decimo della parte prima del regolamento pel collegio medico-chirurgico di Napoli, approvato con R. decreto del 9 novembre 1861, è abrogato.

Art. 2. Il legato fatto dal dottor fisico Luigi Tortora con testamento del 16 maggio 1744 è richiamato alla vera e primitiva sua natura, ed è quindi destinato ad inviare e mantenere per un triennio un giovane chirurgo a Parigi a perfezionarsi nella propria professione.

Art. 3. La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di speciale concorso.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà comprovare:

a) Di non aver meno di 24 anni di età;

b) Di essere nativo della città di Napoli o delle provincie napoletane e siciliane;

c) Di avere compiuti tutti gli studi teoretici e pratici, e di essere laureato in medicina e chirurgia;

d) Di essere chirurgo di professione.

Son esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione.

Art. 5. Le iscrizioni al concorso si riceveranno alla segreteria della R. università di Napoli.

Art. 6. Il concorso si farà nella università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel giornale ufficiale il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo.

Art. 7. Saranno giudici del concorso cinque professori della facoltà medico-chirurgica della università di Napoli scelti dal rettore della università stessa.

Art. 8. Il concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico ed in un esame orale. La dissertazione dovrà essere stampata e presentata alla segreteria dell'università per essere distribuita agli esaminatori.

Art. 9. In caso di parità di voti avrà prefe-

APPENDICE

IL CONTE GIOVANNI NIGRA.

Nel 1847, quando sorsero i primi albori delle riforme italiane in Piemonte, si cercava dagli uomini di liberali opinioni quanti potessero aiutarle e raffermare il principe ne' suoi liberali e italiani intendimenti. Il Piemonte, come ognun sa, entrava nella via delle riforme dopo Roma e Toscana, ma il suo entrarvi era di assai maggior momento per la politica italiana, essendo che in esso si era raccolto il nerbo delle principali forze atte ad esplicarla. Però tutti coloro che intendevan davvero che il moto italiano procedesse a qualche non dubbio fine, indagavano anzi tutto quali e quanti ne fossero i fautori, quali le resistenze, quali gli amici.

Importava grandemente questo novero delle forze liberali, perchè l'animo di re Carlo Alberto, che misurava la grandezza dell'assunto, non era ben certo che le voglie di una parte eletta della nazione fossero quelle della nazione intera. E talvolta adombrava nell'affacciare i pericoli, tal altra penosamente consultava del presente e dell'avvenire che lo incalzava all'opera. La colta aristocrazia piemontese avea, per vero dire, dato i primi segni del comune risorgimento, ma si aveva principalmente l'occhio alla parte popolana, e soprattutto a quella che governa le industrie e promuove i commerci. Molti di questa parte si eran chiariti liberali, alcuni erano pure additati come poco satisfatti delle riforme concedute dal re nell'ottobre e novembre del 1847, ma niuno certo le avversava come inopportune o contrarie ai voti del popolo.

In questa notevole parte era dalla pubblica opinione distinto un uomo, che, sorto appunto fra le arti industriali, con una certa nobiltà di modi e di carattere, e con quella integrità che nella sua casa era come ereditaria, avea levato in fama il Banco torinese associando il nome suo alle più cospicue imprese che allora si tentassero.

Questi era il banchiere Giovanni Nigra, conosciuto e reputato in paese e all'estero come la prima dignità bancaria dello Stato. Dico espressamente dignità, perchè fin allora il titolo di banchiere era tuttavia puro di quelle macchie, che vi impressero di poi la ingorda speculazione e l'amore de' subiti guadagni. Comunque, Giovanni Nigra era in tanta estimazione anche presso coloro che sarebbero stati meno pronti a confessarne il valore, che il Governo aveva dovuto quasi render giustizia alla fama, chiamandolo alcun tempo prima all'ufficio di sindaco di Torino, che pel solito non si affidava che ad uomini o della più pura aristocrazia, od a quelli che avessero fatto lor prove nel non facile tirocinio della devozione ai principii dominanti. E, caso raro, il Nigra, salendo alla cittadina magistratura per proprio merito non contrastato, ebbe ad incontrarvi un altro carattere integro e puro al pari del suo, e di più appartenente a quella classe, che a torto od a ragione era tenuta in generale meno proclive e meno amica di politiche mutazioni.

Era il marchese Vittorio Colli di Felizzano, noto per militari e civili fatti. Solevasi allora, con felice pensiero, creare due sindaci presi dalle due classi che più son credute rappresentare, e rappresentano in effetto, gl'istinti e le aspirazioni della civile comunanza. I due caratteri così sortiti allo stesso ufficio, quantunque diversamente temprati, non è a dire quanto giovassero a procacciar riputazione al municipio torinese ed a tenerlo opportuno, pei nuovi tempi che correvano, a tentare qualche cosa che fosse grata all'universale. Nè la pubblica aspettazione si ingannò, perchè sorti i difficili giorni del dicembre 1847 ed i non meno fortunosi del gennaio e febbraio del 1848, Giovanni Nigra e Vittorio Colli furono chiamati dai rapidi eventi a dar solenne riprova di quelle virtù che la fama loro attribuiva. Re Carlo Alberto titubava dinanzi all'ultimo e più grave passo della sua nuova politica. La parola *Costituzione* aveva serbato a'suoi orecchi non so che di pauroso e di sinistro, che non era fatto per incoraggiarlo. Bramava dunque, per vincere i suoi scrupoli, che una qualche più larga manifestazione popolare avvenisse, dalla quale potesse trarre non dubbio argomento, che veramente le franchigie costituzionali erano ne'desiderii del popolo. E chi meglio del Consiglio municipale gli avrebbe rappresentato le pubbliche speranze? Un de' più arditi, il conte Pietro di Santa Rosa sorse infatti, verso il cominciare di febbraio, a proporre in una straordinaria tornata del Corpo allora detto Decurionale, che s'avesse a fare presso il Re una decisiva dimostrazione, acciocchè si rimovessero i dubbi mantenuti e fomentati nel suo animo da improvvidi consiglieri, ed apparisse alfine, qual era di fatto, la liberalità antica del Principe. Discussa caldamente ed approvata la proposta del Santa Rosa, non restava che affidare ai due sindaci la cura di recarne notizia al Re.

Nigra e Colli non indugiarono, e benchè anche contro di loro stessero vecchi pregiudizi e paure nuove, si offersero portatori dei voti popolari.

Il nome di Nigra sorse da quel giorno nella pubblica stima, e lo si credette non indarno promettitore di maggiori cose. Il dì 8 febbraio pubblicavansi le basi dello Statuto, che fu poi solennemente sancito ed inaugurato qual legge fondamentale della monarchia il 4 marzo.

Corriamo sugli eventi della primavera e della state del 1848 troppo noti per l'istoria. Giovanni Nigra era già ottenuto dal Re un alto segno di onoranza coll'essere creato senatore nella prima costituzione del Senato. Cesare

renza il nativo della città di Napoli, e se la parità dei voti si verificasse fra cittadini e cittadini, o fra nativi delle provincie napoletane e siciliane, la preferenza toccherà a chi meglio sia al possesso della lingua francese.

Art. 10. Il nome del vincitore nel concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.* Esso riceverà dal Monte della Misericordia di Napoli, amministratore del legato Tortora, la somma di lire *cinquecento* che gli varrà pel viaggio e pel primo suo stabilimento in Parigi. In seguito riceverà a rate mensuali la somma annua di lire mille duecento settantacinque e la somma di lire *cinquecento* alla fine del triennio per le spese di ritorno.

Art. 11. Il giovane chirurgo godente del legato Tortora dovrà, durante la sua dimora in Parigi, comprovare ogni trimestre, con apposita attestazione da presentarsi al governo della Congregazione del Monte della Misericordia, gli studi a cui egli attende per perfezionarsi nella chirurgia. Mancando il giovane chirurgo a questa presentazione o constando che esso non attende con zelo agli studi chirurgici, perderà il diritto alla continuazione del godimento della pensione mensuale ed alla percezione delle cinquecento lire assegnategli pel ritorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Il numero 2691 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 18 settembre ultimo scorso, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 25 giugno 1865;

Visto che nel quadro *C* annesso al regolamento predetto, fra gli uffizi postali di 1ª classe i di cui cassieri sono tenuti a dare una straordinaria cauzione di lire 300 di rendita, è stato per errore sostituito l'uffizio di Alessandria a quello di Torino;

Sulla proposizione del Nostro ministro pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli uffizi postali di 1ª classe indicati nel quadro *C* del regolamento approvato con R. decreto del 18 settembre ultimo scorso, i di cui cassieri sono tenuti a prestare una cauzione straordinaria di lire 6,000 in denaro oppure di lire 300 di rendita dello Stato, vuol essere aggiunto l'uffizio di Torino cancellando quello di Alessandria, il di cui cassiere dovrà prestare la cauzione stabilita per gli altri in lire 4,000 in denaro, ovvero in lire 200 di rendita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

S. JACINI.

Il numero 2689 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto del 1° settembre ultimo scorso, con cui le tre sezioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione di Napoli, Palermo e Torino sono state chiamate alla sede del governo in Firenze;

In adempimento del disposto dall'art. 2 del decreto suddetto;

Ordina:

Il regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione annesso al presente e da Noi firmato è approvato ed avrà il suo effetto a principiare dal giorno d'oggi.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Firenze, 21 novembre 1865.

Il ministro: NATOLI.

Regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione tiene ordinariamente tre sedute ciaschedun mese, a giorni determinati.

Quando i bisogni del servizio lo richiedano, può esser convocato in via straordinaria dal ministro presidente o dal vice-presidente.

Art. 2. Le sue attribuzioni sono quelle conferitegli dalle leggi 13 novembre 1859, 17 ottobre 1860 e 16 febbraio 1861.

Art. 3. Il Consiglio è ripartito nelle sezioni seguenti:

Sezione prima. Affari generali o misti - Università - Scuole universitarie - Scuole d'applicazione per gl'ingegneri - Istituto superiore di perfezionamento - Scuole normali superiori - Scuole di veterinaria.

Sezione seconda. Insegnamento secondario classico e tecnico - Convitti nazionali, o sussidiati dal Governo - Scuole italiane all'estero.

Sezione terza. Insegnamento elementare - Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Scuole e conferenze magistrali - Scuole serali e festive - Educandati femminili - Istituti de' sordo-muti - Asili d'infanzia.

Art. 4. Caduna di queste sezioni sarà costituita di dieci consiglieri. Alla prima presiederà il vice-presidente del Consiglio; le altre saranno presiedute rispettivamente da un consigliere col titolo di direttore.

I consiglieri, 20 saranno ordinari, e 10 straordinari.

Art. 5. La composizione delle tre sezioni si rinnoverà al 1° novembre d'ogni anno. Udito il parere del vice-presidente, il ministro designerà i membri che dovranno comporle, ed i due consiglieri incaricati di presiedere la seconda e la terza.

Art. 6. Le proposte e le deliberazioni del Consiglio convocato in seduta plenaria, per esser valide, abbisogneranno della presenza di almeno sedici consiglieri. Per la validità delle deliberazioni di ciascheduna delle tre sezioni, sarà sufficiente la maggioranza dei membri presenti, purchè non siano meno di sei.

In caso di parità di voti, nelle sedute plenarie del Consiglio prepondererà quello del presidente o del vice-presidente; nelle tre sezioni il voto de' consiglieri che le presiedono.

Art. 7. Trattandosi d'affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono esser prese a voti segreti. In tutte le altre questioni la votazione si farà per alzata e seduta, purchè non facciasi formale istanza almeno da cinque consiglieri perchè si deliberi in segreto.

Art. 8. La ripartizione degli affari da trattarsi sia direttamente dall'intero Consiglio, sia dalle sue sezioni sarà fatta dal vice-presidente.

Saranno introdotte direttamente davanti all'intiero Consiglio tutte le pratiche urgenti, oppure riguardanti accuse contro funzionari della pubblica istruzione, o di conflitti di competenza tra autorità scolastiche; le altre parti concernenti alcuno dei tre rami dell'insegnamento verranno mandate alla sezione rispettiva.

Art. 9. Quando il Consiglio non sia diviso in sezioni, caduna pratica sarà preventivamente esaminata o da una Giunta o da un consigliere relatore, eletto dal Consiglio, se si tratta di accuse contro funzionari della pubblica istruzione e dal vice-presidente negli altri casi.

Ogni pratica sottoposta all'esame delle sezioni verrà prodotta all'intiero Consiglio da un relatore scelto a maggioranza di voti nel seno della sezione cui essa fu trasmessa. Le relazioni dovranno esser fatte per iscritto e firmate dal relatore.

Una pratica avrà compiuto il suo corso presso il Consiglio quando su di essa sarà intervenuta una deliberazione del Consiglio a sezioni unite.

Art. 10. Se il ministro lo giudica opportuno, intervengono alle sedute plenarie del Consiglio gli ispettori generali od il consultore ma senza voto deliberativo.

Quando il Consiglio è chiamato a dare il suo parere intorno a progetti di leggi e di regolamenti o a prepararli, il vice-presidente potrà nominare nel seno dello stesso Consiglio Commissioni speciali per farne lo studio preparatorio alle discussioni generali sotto la sua presidenza.

Lo stesso vice-presidente potrà chiamare nel seno delle medesime Commissioni persone il cui avviso sia reputato utile, ove però non torni d'aggravio al pubblico Erario.

Art. 11. Per l'esame dei libri e dei trattati destinati all'uso delle scuole normali inferiori, secondarie ed elementari, il Consiglio eleggerà nel suo seno una Commissione di cinque membri. Questa riferirà per iscritto al Consiglio ciascun bimestre.

Essa verrà rinnovata annualmente; ma i suoi membri potranno essere rieletti.

Art. 12. Si comunicheranno al Consiglio le relazioni annuali delle autorità scolastiche, onde se ne valga per la sua relazione quinquennale intorno allo stato di ciascheduna parte dell'istruzione.

Art. 13. I verbali delle deliberazioni debbono sottoscriversi da chi presiede alla seduta e dal segretario, appena letti ed approvati dal Consiglio.

In assenza del vice-presidente, presiede alla seduta il consigliere più anziano.

Art. 14. L'uffiziale incaricato di adempiere l'uffizio di segretario presso il Consiglio, oltre ai verbali redatti in tanti paragrafi distinti quanti sono gli oggetti discussi, compilerà un elenco di ciascheduno di questi oggetti, che volta per volta trasmetterà per copia al Ministero.

Art. 15. Nessun verbale, nessuna relazione, deliberazione od estratto delle medesime potrà essere comunicato a persona estranea al Consiglio, senza permesso del ministro.

Firenze, li 21 novembre 1865.

Il ministro: NATOLI.

S. M. sulla proposta del ministro dell'interno con decreti in data 10 *dicembre* 1865 *ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine equestre de' Santi Maurizio e Lazzaro.*

A commendatore:

Malusardi cav. Antonio, consigliere di prefettura.

A cavalieri:

Nicolosi Francesco, sindaco di Lercara Friddi;
Salvarezza Carlo, segretario di 1ª cl. presso il Ministero dell'interno;
Scavo dottor Beniamino, di Bari;
Zuccara dottor Michele, di Bari;
Gasparini dottor Bernardo, presidente del Consiglio sanitario circondariale di Barletta;
Sfregola dottor Nicola, di Barletta.

Sulla proposta del ministro per gli affari esteri con decreto 14 dicembre 1865

A cavaliere:

Cialdini Guido, vice-console a Valenza.

Sulla proposta del Ministro della marina con decreto 14 dicembre 1865

A commendatore

Poderoso Gaetano, profess. anziano di astronomia nautica.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione con decreti 14 dicembre 1865,

A cavalieri:

Curioni ing. Giov. Battista, assistente alle cattedre di costruzioni e di architettura della scuola di applicazione di Torino;
Cappato profess. Natale;
Magni profess. Francesco;
Barone Luigi;
Lampertico Fedele, dottore in leggi;
De' Dainelli conte Piero da Bagnano già Masetti.

S. M. sulla proposta del Ministro della marina con decreti 6 *e* 17 *dicembre* 1865 *ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'amministrazione della marina mercantile.*

Bontà Giovanni Battista, applicato di marina di 2ª classe in disponibilità per soppressione di posto, collocato a riposo per anzianità di servizio ed in seguito a sua domanda, a datare dal 1° gennaio 1866, ed inviato alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione che può competergli a termini di legge.

Imar Francesco, ufficiale di porto di 3ª classe, collocato in aspettativa per mesi tre per motivi di salute debitamente costatati, coll'assegno di L. 1100 annuo a datare dal 1° gennaio 1866.

S. M. sulla proposta del ministro per la pubblica istruzione nelle udienze del 19 *e* 31 *ottobre,* 8, 15, 19, 26, 29 *e* 30 *novembre, e* 5, 6, 9, 10 *e* 14 *dicembre* 1865 *ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:*

Vitto de Rossi Tommaso, incaricato dell'insegnamento della religione nelle scuole normali maschile e femminile di Bari, nominato reggente di lingua e lettere italiane nella scuola normale femminile della città stessa;

D'Ambra cav. Raffaele, direttore del ginnasio Principe Umberto di Napoli, nominato titolare di lettere italiane nel liceo Romagnosi di Parma;

Miglioretti dottor Lorenzo, titolare di filosofia nel R. liceo Botta d'Ivrea, collocato in aspettativa per motivi di salute e dietro sua domanda;

Vago can. Giuseppe, prof. della scuola normale di Napoli, nominato titolare di una delle due prime classi nel ginnasio Vittorio Emanuele della città stessa;

Trombone fortunato, titolare della 5ª classe ginnasiale nel ginnasio di Saluzzo, nominato titolare di letteratura italiana nel R. liceo Monti di Cesena;

Cantù dottor Angelo, titolare di fisico-chimica nel liceo ginnasiale Broggia di Lucera, rivocato e dichiarato di niun effetto il decreto reale 19 ottobre 1865 che lo nominava a tal posto;

Bemporad Nicodemo, reggente di matematica nel liceo Botta d'Ivrea, promosso a titolare e trasferito alla stessa cattedra nel liceo Annibal Caro di Fermo;

Romani Nicola, titolare id. nel liceo Annibal Caro di Fermo, trasferito id. nel liceo Botta di Ivrea;

Riccardi cav. Vincenzo, titolare di letteratura italiana nel R. liceo Beccaria Cesare di Milano, nominato preside del liceo ginnasiale Palmieri e rettore del convitto nazionale di Lecce;

Dell'Erba Francesco, reggente di storia e geografia nel liceo ginnasiale Giannone di Benevento, promosso a titolare della stessa cattedra;

Lizzio-Bruno Litterio, id. di letteratura italiana nel liceo Maurolico di Messina, promosso idem;

Manceri Ascenso, titolare di storia e geografia nel liceo di Siracusa, nominato direttore del R. Ginnasio di Noto;

Mazzone sac. Filippo, titolare di filosofia, nominato alla cattedra di filosofia nel liceo Scinà di Girgenti;

Bobba dottor Romualdo, preside di 2ª classe del liceo ginnasiale Giannone di Benevento, promosso alla 1ª classe;

Colomberi Michele, id. del liceo ginnasiale Colletta di Avellino, promosso idem;

Gamberale Vincenzo, preside e rettore del liceo ginnasiale e convitto nazionale Palmieri di Lecce, nominato a preside e rettore del liceo ginnasiale e convitto nazionale Broggia di Lucera;

Baggiolini Mario, preside del R. liceo di Lucera, nominato ispettore delle scuole primarie della provincia di Ravenna.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

Il dì 31 dello scorso dicembre S. M. riceveva separatamente, in solenne udienza, nel grande Appartamento i Capi delle Missioni delle Potenze Straniere; presenziavano il solenne ricevimento i funzionari delle Case militari e civili di S. M.

Ieri, per l'occasione del primo giorno del nuovo anno, S. M., alle ore del mattino riceveva nel grande appartamento, in gala:

Le LL. EE. i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;

I Grandi Uffiziali dello Stato;

Le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;

Le Deputazioni dei Corpi dello Stato e del Municipio di Firenze, e dell'Istituto de' studii superiori di perfezionamento.

Intervennero al ricevimento gli Uffiziali della Guardia Nazionale e del presidio di Firenze.

Terminato il ricevimento, nel quale S. M. accoglieva con benevoli parole gli augurii e le felicitazioni che le venivano espressi per la prosperità della M. S., della Real Famiglia e del Regno, S. M. assistette al sacrifizio della Messa nella reale Cappella.

Alle ore 6 pomeridiane ebbe luogo pranzo a Corte al quale vennero invitati:

S. E. il marchese Alfieri di Sostegno;
S. E. il Generale La Marmora;
I Ministri Segretari di Stato;
S. E. il conte Cibrario;
I Presidenti della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti e del Tribunale d'appello di Firenze;
I Procuratori del Re presso la Corte di Cassazione e la Corte d'appello;
I Generali Cucchiari, Cadorna e Belluomini:
Il Prefetto della provincia ed il Sindaco della città di Firenze;
L'Intendente Generale della Lista Civile, comm. Rebaudengo, e parecchi altri funzionari della Corte, e personaggi.

La sera S. M. intervenne al R. Teatro della Pergola, ove fu al suo giungere e nel partirsene salutato da unanimi e vivissimi applausi.

Con disposizione del sig. ministro della guerra in data d'oggi (2 gennaio) si è prescritto che le operazioni della leva militare del corrente anno, siano sospese fino a nuovo ordine.

MINISTERO DELLE FINANZE
(Direzione generale del Tesoro)

AVVISO.

Per effetto del R. decreto 8 dicembre 1865, n° 316, con cui il servizio delle Zecche dello Stato è passato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio al Ministero delle finanze, questo Ministero ha destinato un proprio delegato per ricevere nell'edifizio dello stesso Ministero del commercio le offerte che si presenteranno ai termini del manifesto del 19 dicembre 1865 non più tardi delle ore 2 pomeridiane del giorno 3 gennaio 1866 con l'aumento non minore del ventesimo sul prezzo di lire 215 10 il quintale pei 712 quintali circa di vecchie monete di rame fuori corso e difformate esistenti nella Zecca di Milano.

Il Direttore capo della 3ª Divisione.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,
INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Divisione 3ª — Sezione Industria)

L'associazione cotoniera di Manchester ha disposto di offrire tre medaglie d'oro e sei d'argento ai coltivatori che nella prossima esposizione dei cotoni italiani a Napoli presenteranno i migliori saggi di cotoni prodotti con semi indigeni e con semi delle qualità dette Nuova-Orleans e Sea-Island. — Noi, nel pubblicare la circolare che in proposito ha diretta il R. Comitato di Napoli e la lettera dell'associazione di Manchester, ci ripromettiamo che i principali coltivatori italiani non mancheranno di prender parte alla suindicata Mostra per concorrere ai predetti premi.

Ai signori prefetti e sotto-prefetti, alle Camere di commercio ed arti, alle Commissioni locali, Giunte di spedizione, Istituti scientifici, Società dotte, ed ai signori consoli italiani all'estero.

Il sottoscritto è lieto di annunziare alle SS. LL. una nuova e splendida pruova che l'Associazione per la coltivazione dei cotoni in Manchester ha voluto dare del suo caldo zelo per lo sviluppo dell'industia, e delle sue simpatie verso l'Italia.

Una lettera pur ora giuntami da parte del suo Comitato mi fa sapere, aver esso deciso di offrire tre medaglie di oro e sei di argento da distribuirsi ai coltivatori dei migliori campioni dei cotoni italiani, prodotti da semi indigeni, o da semi di Nuova-Orleans e di Sea-Island, che saranno esposti nella mostra che deve aver luogo in Napoli.

È desiderio del Comitato suddetto che nell'attribuirle si tenga conto della quantità e della qualità del cotone, e si dia una medaglia di oro al coltivatore del miglior cotone di seme indigeno, un'altra a quello che avrà tratto miglior partito del seme Nuova-Orleans, e la terza si assegni al cotone Sea-Island.

Le medaglie poi di argento saranno conferite a giudizio del Real Comitato di Napoli.

Vogliano le SS. LL. dare la maggiore pubblicità a questo lodevole pensiero della benemerita Associazione inglese perchè non abbia a rimanere ignorata da niuno di coloro che possono giovarsene.

Napoli, 10 dicembre 1865.

Il presidente: D'AFFITTO.

Ecco la lettera originale che l'Associazione Cotoniera di Manchester ha diretta al presidente del R. Comitato di Napoli signor marchese d'Afflitto:

Signor Marchese,

Ho l'onore di accluderle una polizza di carico per una cassa di campioni di cotoni, che il Comitato Esecutivo di questa Associazione ha fatto preparare per la progettata esposizione in Napoli; ed ho il piacere d'informarla ch'esso ha deciso di offrire tre medaglie di oro e sei di argento; da distribuirsi ai coltivatori dei migliori campioni che saranno esposti, di cotoni italiani prodotti da semi indigeni, semi Nuova Orleans e Sea Island (isola marittima). Queste medaglie saranno immediatamente preparate e messe a sua disposizione: il Comitato desidera che nell'aggiudicarle si tenga conto della quantità e qualità del cotone che può essere considerato meritevole di esse. — Una medaglia di oro sia data al coltivatore del migliore cotone di seme indigeno, un'altra sia pel miglior campione di cotone, seme Nuova Orleans, ed un'altra pel miglior campione esposto del seme Sea Island. Le medaglie di argento saranno pure distribuite a discrezione sua e dei suoi colleghi. La cassa di campioni de' cotoni è stata preparata in fretta, credendosi che l'Esposizione si aprisse al 1° decembre prossimo, ma con rammarico apprendiamo dal telegramma che ho avuto l'onore di ricevere, che si è creduto necessario differirla in conseguenza del cholera.

Ho dato pubblicità a questo differimento, laonde amerei essere informato del tempo che si fissa ora per l'esposizione. Il Comitato spera che la cassa di campioni di cotoni riesca di qualche utilità, mostrando in qual modo si produca altrove: esso sarebbe contento di ricevere i campioni dei cotoni ai quali saranno aggiudicate le medaglie, come pure le mostre di tutti gli altri di produzione italiana.

Mi permetta rinnovarle l'assicurazione dei nostri migliori augurii, mentre ho l'onore di dichiararmi,

Signor Marchese,

Manchester, 23 novembre 1865.

Suo obb. servo
ISACCO WATS, *segretario.*

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

(*Prima pubblicazione*)

Sul Gran Libro del Debito pubblico consolidato 5 per %, trovansi iscritte, a favore di Revelli-Paolina, vedova, nata Gianotti, fu Felice, domiciliata in Torino, quattro rendite, una al n° 3011 di lire 50, altra al n° 3012 di lire 600, la terza al n° 3013 di lire 100, e la quarta al n° 3014 di lire 50.

Gli aventi diritto alla successione di Revelli Paolina, vedova, nata Gianotti fu Giovanni, nata in Torino e morta in detta città il 28 gennaio 1865, allegando la identità della persona della medesima, con quella indicata nelle summenzionate iscrizioni, ne chiedono il tramutamento al portatore.

Si diffida perciò chiunque possa aver interesse a tali rendite che trascorsi giorni quindici dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operato il chiesto tramutamento.

Torino, addì 29 dicembre 1865.

Pel Direttore Generale
L'Ispettore generale: M. D'ARIENZO.

Balbo avealo proposto. La nazione erasi levata alla guerra bandita contro lo straniero, e l'esercito subalpino s'era misurato in campo coll'austriaco dando del suo valore splendide prove. Piegò fortuna per imperversare di italiane discordie, ma anche nel marzo del 1849, quando si vide il più magnanimo de' principi gittare la corona e la vita, prezzo del comune riscatto, non rise l'Austria della breve vittoria. Italia sorgeva dai campi di Novara sanguinosa sì, ma non disfatta, anzi parata a ritemprar l'armi per una terza prova. Straordinari erano stati gli eventi, varie e dolorose le vicende. Carlo Alberto esule ad Oporto legava al successore, statogli a fianco nelle ore della gloria come in quelle della sventura, il gran disegno ch'egli non aveva potuto colorire, la compiuta indipendenza d'Italia.

Per colorirlo, richiedevasi tempo e straordinarii apparecchi. Venivano prime, come suole dopo ruinosa guerra, le finanze. Il Piemonte in poco meno di due anni avea consumato i suoi tesori, e ricorso già due volte al credito. Disordine e spreco nelle militari amministrazioni, originati in gran parte dal rapido incalzare degli eventi, per cui in otto mesi eransi cominciate e finite due grosse guerre, necessitavano pronti provvedimenti. Il credito piemontese era profondamente scosso; conveniva rialzarlo e provvedere a cessare i recenti mali col rifornire l'erario. Chi fu chiamato dalla fiducia del nuovo Re a quest'arduo ufficio? I rimedii rivoluzionarii non avrebber fatto buona prova in un paese, che quantunque fieramente battuto da eccessive passioni, teneva fede alla vecchia fama della piemontese amministrazione. Gli occhi degli uomini esperti e del Monarca si volsero al banchiere Giovanni Nigra, che riluttante, ma compreso della gravità dei casi, si sobbarcò al difficile incarico. Ognuno che abbia seguìto per poco, o riandi ora con animo pacato le lotte ch'egli, nuovo alla vita parlamentare, dovette sostenere, comprenderà quale abnegazione e quale costanza d'animo dovette portare il Nigra nell'opera riparatrice. Egli avea abbandonato il banco e quasi la cura delle cose sue per darvisi tutto e senza alcun sospetto. Avea fatto di più: chiedendo sacrifizii al paese, ne dava egli primo l'esempio stimolando così i prestatori all'interno e all'estero, e rifacendo alla prostrata finanza fama e nerbo colla probità delle contrattazioni e colla fiducia che seppe comandare. Tant'è, che fra i sostenitori del Nigra ministro delle finanze, si vide lo stesso conte Cavour, che indi a poco doveva succedergli a continuarne e ad ampliarne l'opera. Usciva il Nigra dal Ministero colla rara lode d'amministratore solerte, integerrimo, e con quella più rara ancora di generoso e di disinteressato. E se le finanze subalpine penarono ancora lungamente a riaversi dalle passate percosse, non debbono perciò meno riconoscer da lui il primo e più difficile impulso al loro riassetto. Quest'era l'opinione invalsa nel pubblico, e questa guidò il re Vittorio Emanuele nella scelta che dovette fare dell'amministratore per la sua casa. Nel 1853, al marchese Stanislao Pamparà come sovrintendente generale alla lista civile, succedeva il commendatore Giovanni Nigra e durava in quest'ufficio, con nome indi a poco di ministro, con varia qualità di onori, che tutti ebbe fra i più ambiti, per ben dodici anni. Dire di questo ufficio importantissimo e delicatissimo ad un tempo, e come il sostenesse il conte Nigra, non sarebbe opera di poche pagine. Fatto è che per variare di casi e di difficoltà, nè egli scostò più dai fianchi del Re, nè questi ebbe a desiderare mai di partirnelo. Era una devozione senza limiti, era un affetto imposto e governato dalla stima; ed il Nigra era da ultimo, più che amministratore della real casa, divenutone l'amico intimo, al quale ne toccavano del pari tutte le liete o tristi vicende. Ed io ricordo avere udito, non ha guari, il Nigra, quando, con atto insueto a monarchi, re Vittorio Emanuele assottigliava di tre milioni la sua lista civile per sovvenire regalmente alle pubbliche strettezze, pronunziare alcune di quelle parole, che solo i veri amici dei re sogliono pronunziare. Più volte il conte Nigra avea sentito il bisogno di un riposo, quale ogni uomo alla sua età e dopo un sì lungo ed onorato servire, può e dee bramare. Più volte allettato da questo pensiero fu per chiederlo al Re, ma resistette sempre ed alle voci dell'infermo corpo, ed a quelle non meno imperiose dell'animo stanco.

Se non che Dio glielo mandò, e la infermità che, lungamente combattuta e non mai vinta, lo trattenne a Torino nei primi giorni del dicembre, spietatamente ringagliardita, poco stante lo spense. Come nella onorata sua vita, avea egli reso continuo e sicuro omaggio a que' principii che informano la civiltà delle nazioni, al pari di quella degli individui, così volle in morte suggellarli porgendo esempio altrui di animo schiettamente religioso e liberale.

All'annunzio della morte di questo leale, devoto e generoso amico del Monarca, si scosse quasi da letargo la pubblica fama, e con voce unanime diede all'integro cittadino, al savio e coraggioso amministratore, tutte quelle testimonianze di lode che dar si sogliono a molti, ma che son meritate da pochi. E il conte Nigra fu uno di questi: la storia lo proclamerà più tardi.

La reggia ebbe certo in ogni tempo, amici devoti, ma pochi al pari di lui, seppero congiungere alla devozione, quell'illimitato, continuo e vigoroso disinteresse che distingue uno schietto carattere ed un eletto cuore.

GIORGIO BRIANO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Parlando della relazione finanziaria presentata dal signor Fould all'imperatore, il *Daily Telegraph* così si esprime:

« La relazione finanziaria testè presentata dal signor Fould all'imperatore prova l'intima unione che esiste fra la politica, il commercio e le finanze.

« È venuto il momento in cui anche la Francia può affrontare con calma e moderazione le prosai che considerazioni sul bilancio ordinario e straordinario.

« Gli è in documenti di tal natura, che noi vediamo veramente rifletterai gli inevitabili effetti di una politica di guerra o di pace, di intervento o di non intervento, di monopolio o di libertà.

« Siccome le soddisfacenti condizioni delle finanze costituiscono la miglior garanzia della stabilità e della prosperità di una nazione, così noi dobbiamo considerare come un fortunato presagio la sollecitudine e le cure del sovrano della Francia e del suo ministro, per lo Stato e per l'avvenire de' suoi redditi, delle sue spese e del suo debito.

« Noi godiamo di vedere, che l'opra di cui si tratta non è una teoria ma un fatto, e che il signor Fould agendo giusta le savie ispirazioni dell'imperatore ha ottenuto la cooperazione di quasi tutti i ministri dello Stato per portar nelle spese la maggior economia, ed ogni possibile diminuzione.

« Continuino queste diminuzioni come hanno principiato, e sarà facile ogni riforma.

« Ma il miglioramento non esiste soltanto relativamente alle spese; anche nei prodotti si rileva un aumento considerevole; l'attività commerciale in questi ultimi anni così potentemente eccitata dal trattato di commercio conchiuso col nostro paese, ha portato le risorse della Francia ad un grado al quale non erano mai giunte.

« Noi ci congratuliamo colla Francia per questo magnifico risultato della sua politica; essa ha realmente compreso qual sia in oggi il vero mezzo per isviluppare la sua prosperità e il suo ben essere.

« Le resta ancora un qualche avanzo dell'antico ideale di gloria; ma quantunque ne deva portare il peso, pure poco a poco essa va sbarazzandosene, e si mostra decisa a ricercare una gloria più elevata di quella dell'ingrandirsi con prodezze di guerra, a porsi cioè alla testa dell'Europa per tutto quanto costituisce un progresso vero e reale.

GERMANIA. — La questione dello Schleswig Holstein a quanto pare segue la sorte della questione di Francoforte; essa è rinviata alle calende greche.

Il Governo austriaco non si mostra punto disposto a cedere a favore della Prussia ed il gabinetto di Berlino dal canto suo si rifiuta a fare all'Austria delle concessioni che potessero limitare la sua sovranità sullo Schleswig Holstein, alla quale egli tende.

Anzi egli insiste più *energicamente* che pel passato sulla indivisibilità dei ducati, come risulta dal brindisi *ai ducati inseparabili* portato dal generale Manteuffel a Slesvig; ciò che dimostra che egli persiste a credere che tosto o tardi i ducati dovranno esser riuniti sotto lo stesso scettro che non è quello del principe di Augustemburgo nè quello di un altro piccolo pretendente qualunque.

In presenza di una tale tenacità della Prussia, l'Austria si tiene strettamente allo *statu quo*, e non è da sorprendersi perciò se si parla ancora un'altra volta di conflitti fra le due grandi potenze tedesche.

Ma per far scoppiare questi conflitti bisognerebbe che la Prussia prendesse apertamente la offensiva, e si sentisse appoggiata nelle sue pretese dai grandi gabinetti europei; e non è questo il momento.

La questione dei ducati rimane adunque sospesa senza che, a quanto pare, essa abbia a produrre altre complicazioni fuori di quelle che possono avverarsi nelle relazioni diplomatiche, cioè un raffreddamento fra i gabinetti di Berlino e di Vienna.

L'amicizia federale ne soffrirà senza dubbio; ma come essa non esiste che nelle note officiali, così la Germania se ne consolerà facilmente.

(*Europe.*)

BELGIO. — Si scrive da Bruxelles in data 28 dicembre:

Il progetto di legge a riguardo dei culti non verrà discusso durante la sessione attuale. Non sono solo a dar la notizia, e non voglio dire che verrà ritirato; le elezioni del giugno 1866, saranno quelle che decideranno del suo avvenire.

La *Gazzetta belga* dice che è permesso supporre che il progetto di legge di cui si tratta, sarà rinviato alle calende greche.

Questo progetto di legge, la cui relazione è stata fatta dal signor Van Humbeeck qualche giorno prima della morte di Leopoldo I, modifica la legge che è ora in vigore, in ciò che riguarda la formazione dei consigli di fabbriceria e la elezione dei loro membri.

Esso stabilisce l'uguaglianza fra l'elemento civile e l'elemento religioso; dispone che i consigli di fabbriceria saranno composti di otto membri per le parrocchie di 5,000 anime, e di quattro per le altre parrocchie; fa intervenire il Governo ed il vescovo nelle prima nomina rispettivamente per una metà uguale dei membri. Se il vescovo si rifiuta, il diritto di nomina spetta al solo governatore.

Dopo la prima nomina il rinnovamento dei consigli o la scelta dei membri saranno fatti giusta il decreto del 1809. Se non avesse luogo nel termine stabilito, il governatore ed il vescovo procederanno ad una ricomposizione completa.

Il borgomastro ed il curato sono considerati come membri nati del Consiglio, il quale è costituito in corpo deliberante, incaricato dell'esecuzione delle sue deliberazioni, non escluso il caso in cui la esecuzione di queste deliberazioni potesse venire eccezionalmente affidata ad uno o più delegati.

Vi sono delle modificazioni di grande importanza riguardo al controllo ed alla contabilità. Oggidì il bilancio ed i conti delle fabbricerie non sono determinati in Consiglio; il bilancio non è sottoposto che alla approvazione del vescovo. Il conto è fissato senza alcun'altra formalità che quella di un semplice deposito, formalità di il più delle volte non ha luogo che nel caso di domanda di sovvenzione.

Il progetto attuale sottopone i bilanci ed i conti al parere dei comuni ed alla approvazione della deputazione permanente del Consiglio provinciale, riservando al vescovo la solo approvazione delle spese interne.

Per quanto riguarda le chiese cattedrali amministrate secondo regolamenti vescovili che escludono da ogni intervento le autorità civili, il progetto applica a quelle il regolamento dei Consigli delle chiese parrocchiali, compone i Consigli delle fabbricerie cattedrali di quattro membri nominati dal re, e di quattro designati dal vescovo. Il governatore ed il vescovo sono membri nati di questi Consigli.

Il governo ha il controllo degli atti e della gestioni di contabilità; il relatore così conchiude: « aggiungiamo che questo progetto contiene una organizzazione del temporale dei culti dissidenti; noi avremo così completata l'analisi delle riforme state accolte con grande favore dalle deputazioni permanenti per i culti protestanti e per il culto israelita. »

Il clero cattolico, del quale non è fatto parola, ha gridato alla spogliazione.

Questa riforma assai moderata ha trovato nel seno della sezione centrale, de' voti molto più radicali, come sarebbe la formazione di una semplice dotazione o lista civile dei culti, oppure la nomina dei membri dei consigli di fabbriceria fatta dalla sola autorità civile.

Ciò non impedisce al partito di gridare « al furto » perchè il governo vuol assogettare al controllo civile l'amministrazione dei beni pubblici i quali non hanno nissun carattere religioso. (*Patrie*)

PERU'. — Si scrive da Panama in data del 26 novembre:

« Le notizie in data del 20 di questo mese ed arrivate colla valigia inglese dal Perù portano, che dal giorno in cui il nuovo governo ha preso possesso della capitale vi regna sempre una specie di provvisorio ad onta che la pubblica tranquillità non sia stata turbata nè a Lima nè a Callao.

Il generale Canseco non ha preso altro titolo che quello di vice-presidente della repubblica, titolo del quale egli era legalmente investito. Ma come gli si attribuisce l'intenzione di portarsi nelle prossime elezioni a candidato alla presidenza, così vi è di che temere che egli non trovi un potente avversario nel generale Prado.

Pel momento il governo è occupato specialmente ad ammassare i fondi per pagare l'armata di 20 mila uomini colla quale ha fatto cadere il generale Pezet; dopo di che la maggior parte di quella truppa verrà rinviata alle rispettive provincie.

Disgraziatamente la reazione non s'è fatta aspettare a lungo.

Un decreto presidenziale in data del 13 novembre controfirmata Quinones, dichiara traditore della patria e sottopone a processo il già primo vice-presidente, generale Pezet, i suoi ministri di Stato, che costituivano il gabinetto Ribeiro, Cortas, Allende, Calderon e Vivanco; gli agenti diplomatici e consolari della repubblica che sono rimasti in funzione sia in America, sia in Europa; i prefetti, gl'intendenti, i generali, i comandanti dei forti di Santa Catalina e del Callao, gli amministratori delle dogane e delle finanze, i commissari della marina, e gli stessi officiali di sanità.

Al tempo istesso il signor de la Puente, ministro degli affari esteri, dimandava alla legazione inglese la estradizione dei già generali Pezet, Frisanche e Mendirabu, del dottor Gomez Sanchez e d'altri personaggi ricoverati a bordo della corvetta inglese *Shearwater*. L'incaricato d'affari d'Inghilterra si limitò a rispondere che la nave da guerra la *Mutine* aveva trasportate tutte queste persone a Panama; come diffatti vi arrivarono, e molte, e fra le altre il già presidente, sono partite per Colon, dove si imbarcheranno sul primo vapore per l'Europa.

Bisogna però osservare che il signor Valle Riestra, inviato a Madrid per negoziare un trattato definitivo di riconoscimento, amicizia, commercio e navigazione colla Spagna, non è stato compreso nelle misure adottate contro i rappresentanti del caduto governo.

La fregata spagnuola la *Numancia* è sempre al Callao aspettando i rinforzi che devono essere partiti da Cadice.

Lo *steamer* inglese non ci ha portata nessuna notizia del Chilì, e si aspetta la valigia regia per conoscere il contegno della squadra dell'ammiraglio Pareja.

A Panama, a Valparaiso ed a Lima gli uomini savi si aspettano molto dai consigli amichevoli e disinteressati dati alle due parti belligeranti dai gabinetti di Londra e di Parigi.

Il generale Canseco non ha ancora ricevuto il corpo diplomatico.

La pubblica tranquillità è stata turbata in qualche Stato della Nuova Granata.

La insurrezione del generale Cordover nello Stato di Cauca è stata repressa, e la dispersione delle bande del generale Viana e la sottomissione di questo capo ha ristabilita in qualche modo la tranquillità nello Stato di Tolina.

(*Moniteur*)

LA PLATA. — Un dispaccio privato della Plata in data del 16 novembre porta che il maresciallo Lopez, presidente del Paraguay, avrebbe accolto favorevolmente le prime proposte di pace che gli sono state fatte per mezzo di due membri del corpo diplomatico di Buenos-Ayres.

Le truppe del Paraguay dopo aver combattuto valorosamente ebbero la peggio, e le truppe alleate hanno dato prova di un grande coraggio nella lotta e di grande moderazione dopo la vittoria.

Si credeva che non si tarderebbe molto a firmare un armistizio fra i belligeranti. (*Patrie*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Il sindaco di Firenze ha pubblicato la seguente notificazione:

Visto il Codice Civile del Regno, approvato con regio decreto del 25 giugno 1865:

Visti specialmente i seguenti articoli che si riferiscono agli atti di stato civile:

Art. 70. § 1. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 71 Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

Art. 73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambidue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di *mandato speciale ed autentico.*

Art. 93 Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale, e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 350. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 351. Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali sieno di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni 21 e risiedano nel comune.

Art. 353. Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

Art. 354. Le parti interessate nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di *procura speciale ed autentica.*

Art. 371. Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato. L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Art. 373. La dichiarazione di nascita dev'essere fatta dal padre o da un *suo procuratore speciale*, in mancanza del dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche esser fatta dalla madre, o da persona munita di un suo *speciale mandato.*

Art. 385. Non si darà sepoltura se non precede la autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse 24 *ore* dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

Art. 392. Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza di tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata, o del Pubblico Ministero.

Visto il successivo decreto del 15 novembre, anno corrente, per l'ordinamento dello stato civile:

Ricorda ai suoi amministrati che col primo gennaio 1866, gli atti tutti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte, dovranno essere denunziati, celebrati e redatti alla presenza dell'ufficiale di stato civile, nel palazzo del municipio, *senza spesa alcuna.*

Avverte poi che la Rappresentanza comunale nel concetto di facilitare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge ai cittadini, rapporto agli atti di nascita e di morte, ha adottate nell'adunanza consigliare del 18 dicembre stante, le seguenti disposizioni:

Relativamente alle denunzie di nascita per cui occorre ai termini dell'art. 371 del detto Codice la presentazione del neonato all'ufficiale dello stato civile, ha nominati alcuni deputati i quali hanno esclusivamente l'incarico di accertare il fatto della nascita, rilasciando analogo certificato al dichiarante che dovrà consegnarlo all'ufficiale di stato civile, nel momento di procedere alla redazione dell'atto relativo su i rispettivi registri, ferme stanti tutte le altre formalità prescritte dalla legge.

I deputati a tale ufficio per l'antico territorio di Firenze sono i signori:

1. Altoviti cav. Cesare, con residenza nel locale apposito in piazza S. Giovanni all'Uffizio del Bigallo.
2. Bichi segretario Ferdinando, id.
3. Castellacci Tito, id.
4. Cioni dott. Luigi, id.
5. Dell'Imperatore Pietro, id.
6. Formigli Oreste, id.
7. Grassi avv. Giulio, id.
8. Settimani cav. Giovanni, id.
9. Visconti ingegn. Pompeo, id.

Per il nuovo territorio sono i signori:

10. Agnolesi Alessandro, con la residenza a Ponte a Rifredi.
11. Lensi Vincenzo, id. a Ponte a Rifredi, S. Eusebio.
12. Cecchi Francesco, id. a Santa Croce al Pino, Ponte alla Badia.
13. Lori Felice, id. a Santa Croce al Pino, luogo detto il Cionfo.
14. Mazzetti Eugenio, id. a Santa Croce al Pino, luogo detto la Loggia.
15. Chiericoni Giuseppe, id. a Varlungo presso la Chiesa di San Pietro.
16. Massai cav. Giovanni, id. a Varlungo, luogo detto il Gigliolo.
17. Torracchi dott. Zanobi, id. a Varlungo, via di Mezzo, villa detta del Pratellino.
18. Billi Luigi, id. al Poggio imperiale, regia fattoria.
19. Boizard Vincenzo Luigi, id. al Poggio imperiale, villa Monteturli.
20. Taccetti Giuseppe, id. al Poggio imperiale, villa Monteturli.
21. Cecchi Antonio, id. a Strada R. Aretina, luogo detto lo Spedaluzzo.
22. Del Calza Gelasio, id. a S. Maria a Ricorboli, alle due strade, presso le fornaci.
23. Merlini Leonildo, id. a S. Maria a Ricorboli, alle due strade, presso le fornaci.

Relativamente alle denunzie di morte, al seguito delle quali occorre che un ufficiale sanitario adempia alla constatazione prescritta dagli articoli 385 del Codice suddetto e 117 del citato decreto, ha designato per eseguire un tale incarico, nell'antico territorio di Firenze, i medici addetti ai tre uffizi di assistenza medico-chirurgica, e per il nuovo territorio i medici chirurghi condotti, i quali medici riceveranno gli avvisi di tali avvenimenti direttamente dagli interessati si porteranno alla casa del defunto e rilascieranno al dichiarante apposito certificato che dovrà essere consegnato all'ufficiale di stato civile, nel momento di procedere alla redazione dell'atto relativo su i rispettivi registri, fermo stante l'osservanza delle altre formalità prescritte dalla legge.

I medici addetti ai tre uffizi di assistenza medico-chirurgica per l'antico territorio sono i signori:

1. Bertini dottore Oreste con residenza nell'uffizio posto in borgo S. Croce n° 1.
2. Gloag dott. Carlo, id.
3. Lanari dott. Randolfo, id.
4. Baldi dott. Fabio, con residenza nell'uffizio posto in via S. Antonino, n° 20.
5. Medici dott. Cosimo, id.
6. Passigli dott. Enrico, id.
7. Attard dott. Costantino, con residenza nell'uffizio posto in via dei Serragli, n° 2.
8. Boncinelli dott. Francesco, id.
9. Petri dott. Felice, id.
10. Grimelli dott. Defendente, id.

I medici condotti per il nuovo territorio sono i signori:

11. Baldi dott. Giovanni, con residenza nella propria casa di abitazione posta a Legnaia, n° 115.
12. Begni dott. Ernesto, con residenza nella propria casa di abitazione posta al Romito, n° 444, villa Pieri, con recapito anche alla farmacia Lori al Ponte Rosso.
13. Giovannoni dott. Francesco, con residenza nella propria casa di abitazione posta fuori la porta a San Niccolò, n° 75.

Dichiara infine che è in facoltà dei denunzianti di rivolgersi per gli effetti sopra contemplati respettivamente al deputato e ufficiale sanitario che loro tornerà più comodo, come pure di recarsi per il detto oggetto direttamente all'uffizio dello stato civile (nel palazzo comunale) ove si compiono gli atti tutti che vi si riferiscono, adempiendo in pari tempo a tutte le formalità richieste dalla legge.

Dal palazzo municipale, li 29 dicembre 1865.

Il sindaco
L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
Sezioni di Giurisprudenza e di Filosofia e Filologia
(*Via Ricasoli*, n° 50)

Giovedì prossimo, 4 gennaio, riprincipieranno tutti i corsi a forma dell'orario in vigore.

Elezioni politiche del 24 dicembre 1865.

Seconda convocazione.

Eletti

Airola — Cresci Costantino.
Borghetto. — Bianchi-Mina; Finzi: voti pari.
Monopoli. — Fanelli.
Montecorvino. — Petrone Francesco.
Nicosia. — Pantano.

Ballottaggi.

Monreale. — Randazza, 186; Duca di Gela, 125.
Nicastro. — D'Ippolito, 191; Stocco, 128.

Nel numero di ieri leggasi: (collegio d'*Angri*) *Fioretti* in luogo di *Assaretti*; e (collegio di *Borgo San Donnino*) *Alvisi* invece di *Alvigi*.

Nel ballottaggio tra Mazzucchi e Mosti (collegio di *Ferrara*) il primo riportava voti 184, il secondo 115, a vece di 153 e 62 loro attribuiti nel numero di ieri.

ULTIME NOTIZIE

— La Corte della Danimarca si mostra molto agitata per le notizie di Atene.

La posizione del re Giorgio inspira vive inquietudini.

Una corrispondenza degna di fede assicura che il rappresentante diplomatico della Danimarca a Londra avrebbe avuto l'incarico di far appello all'appoggio delle tre potenze protettrici della Grecia. (*Patrie*)

— Si scrive da Londra che le condizioni nelle quali versa l'Irlanda aumentano ogni giorno la inquietudine che regna in Inghilterra per quel paese.

Pare che il governo tema un qualche movimento, perchè vennero in tutta fretta spedite truppe di rinforzo da Manchester a Dublino.

La stessa corrispondenza dell'*Havas* crede che gli eccitamenti vengano da New-York, ed assicura che è opinione generale in Londra che il governo debba dimandare al gabinetto di Washington la pronta soppressione della società dei *fenians* in America. (*Temps*)

— Si legge nel *Moniteur*:

La denunzia del trattato d'estradizione stata fatta dalla Francia ha prodotto in Londra una certa emozione.

Il pubblico non era abbastanza al corrente dei motivi che hanno indotto il governo dell'imperatore; ma avendo compreso che la sola causa di questa determinazione stava nel non essere stata data dall'Inghilterra piena esecuzione al trattato, gli organi della pubblica opinione in Inghilterra esprimono il desiderio di un nuovo accordo fra le due potenze per evitare oramai la impunità dei delitti, la cui repressione è portata dal Codice penale delle nazioni civilizzate.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 1.

Dal *Moniteur*:

I generali d'Allonville e Vinoy furono nominati senatori.

Il principe di Metternich nel rimettere ieri all'imperatore le insegne dell'Ordine di S. Stefano per il principe imperiale, disse: « L'imperatore d'Austria desidera che l'erede del trono di Francia abbia a conoscere di buon'ora il sincero interesse che Sua Maestà ha ed avrà sempre per lui. » L'imperatore rispose ringraziando l'ambasciatore di quest'atto che lo ha profondamente commosso e soggiunse che il principe imperiale si sarebbe sempre ricordato di tale segno d'affetto datogli da un sovrano pel quale suo padre nutre la più sincera amicizia.

Nuova-York, 21.

Il governo fece arrestare il comandante Semmes.

Vera Cruz, 2 dic.

L'imperatore aggiornò di 15 giorni il periodo durante il quale saranno amnistiati i juaristi che si sottometteranno.

Sua Maestà ha ordinata la coscrizione in tutte le provincie del Messico.

L'imperatrice arrivò a Merida e fu accolta con entusiasmo.

Parigi, 1.

Ebbe luogo alle Tuileries il solenne ricevimento pel capo d'anno.

La *Presse* dice che l'imperatore s'intrattenne a lungo col Corpo diplomatico, indirizzando alcune parole a tutti gli ambasciatori.

Nel ricevere il presidente della Camera dei deputati, Sua Maestà disse che accettava con piacere i complimenti e le espressioni di concordia, la quale deve esistere fra i grandi poteri dello Stato e che forma il benessere della patria.

Assicurasi che il Corpo legislativo si riunirà il 28 o 29 gennaio.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

TEATRO PAGLIANO, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera: *Un ballo in maschera*, del maestro cav. Verdi — Ballo: *La cacciata del duca d'Atene*, del coreografo E. Viganò.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica compagnia diretta da L. Bellotti-Bon recita: *Spensieratezza e buon cuore*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica compagnia diretta da Giuseppe Peracchi recita: *Le pecorelle smarrite*.

TEATRO ALFIERI. — Rappresentazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze nel giorno 1° gennaio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 763,0	mm 760,4	mm 759,7
Termometro centigrado	1,5	6,0	3,5
Umidità relativa	85,0	85,0	85,0
Stato atmosferico	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento direzione / forza	N debole	E debole	E debole

Temperatura { Massima + 6,8 / Minima — 1,3 }

Minima nella notte del 2 gennaio + 3,5.
Nelle 24 ore poca e sottilissima pioggia ad intervalli non misurabili.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 2 gennaio 1866.

VALORI	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
5 % god. 1 Lug. 66	63 50	63 40	» »	» »	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god. 1 Apr. 66	40 15	40 10	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	80 1/2	» »
Obbl. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 1/2	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 66	17 »	16 95	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	185 »	» »
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	97 »	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	67 1/2	67 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	202 1/2	202 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen 66	» »	» »	» »	» »	46 1/2	» »
Obb. dette 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	337 1/2	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 66	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	» »	» »	» »	» »	79 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 66	» »	» »	» »	» »	66 »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 66	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 66	163 »	161 »	» »	» »	» »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 66	396 »	395 »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	63 80	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8	100 »	99 3/4
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
ROMA	30	488 »	484 »
BOLOGNA	30	99 1/2	99 1/4
ANCONA	30	99 1/2	99 1/4
NAPOLI	30	99 1/2	99 1/4
MILANO	30	99 1/2	99 1/4
GENOVA	30	99 1/2	99 1/4
TORINO	30	99 1/2	99 1/4
VENEZIA e l. g.	30	246 »	244 »
TRIESTE	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
VIENNA	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
AUGUSTA	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
FRANCOFORTE	30	» »	» »
AMSTERDAM	90	» »	» »
AMBURGO	90	» »	» »
LONDRA	30	25 15	25 »
Detto	90	24 90	24 75
PARIGI	30	100 1/4	99 5/8
Detto	90	99 1/2	98 3/4
LIONE	90	99 1/2	98 3/4
MARSIGLIA	90	99 1/2	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % —

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

In nome di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il tribunale di prima istanza di Volterra, turno civile, alla pubblica udienza del dì 28 dicembre 1865, ha proferito il seguente decreto:

Accogliendo le istanze avanzate dal signor dott. Alessaudro Norchi, nella sua qualità di primo assessore municipale ff. di sindaco della comunità di Volterra, con scrittura del 27 detto,

Ordina la pubblicazione della lista del possessore espropriato per la costruzione del tiro al bersaglio, ed esercitazioni della guardia nazionale di Volterra, contenente detta lista l'ammontare della indennità dovuta all'espropriato medesimo; e tale pubblicazione dice doversi effettuare mediante inserzione per due volte della lista stessa, unitamente al presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e per mezzo pure della di lei affissione nei soliti luoghi.

Dice altresì che la suddetta pubblicazione dovrà produrre gli effetti tutti voluti dalle leggi speciali toscane, rese generali dalla legge del Regno del 24 ottobre 1860, ed in specie gli effetti contemplati dall'articolo 12 della legge 10 settembre 1842.

Assegna a tutti gl'interessati il termine di giorni novanta continui, decorrendi dall'ultima pubblicazione che sopra, a fare opposizione al pagamento del prezzo e relativi frutti, in difetto di che ne sarà effettuato il libero pagamento nei modi di ragione al possessore espropriato.

Firmati all'originale — P. Parenti, *presid.* — F. Mascalchi, *coad.*

(*Segue la lista d'espropriazione*)

LISTA

Dell'espropriato, e della indennità ad esso dovuta per dipendenza della costruzione del Tiro al bersaglio, ed esercitazioni della guardia nazionale di Volterra.

Cognome e nome dell'espropriato	Titolo dell'indennità	Importare della indennità
Benefizio della Purificazione di Maria SS. della Nera, di cui è l'attuale rettore il sacerdote signor Don Giuseppe Giovannini di Montefoscoli	Un appezzamento di terra, con casetta per il lavoratore, ed un tabernacolo, terreno, lav. vit. e fruttato, luogo detto *il Piano di San Giusto*, posto a breve distanza dalla città di Volterra nel subborgo di San Giusto, della superficie di ettari 1, are 86 e centiare 10, rappresentato al catasto della comunità di Volterra in sezione *L* dalle particelle di n° 303, 304, 305, 306, 317, 318, 319 e 320	4566 66

Dott. Luigi Bonichi
Procuratore della comunità di Volterra.

FERROVIA CAVALLERMAGGIORE-ALESSANDRIA

Seconda estrazione per l'ammortizzazione delle 2932 obbligazioni emesse dai vari comuni interessati nella costruzione di detta ferrovia.

TABELLA

(in ordine progressivo) delle 64 obbligazioni estratte in seduta pubblica il 23 dicembre 1865.

2	367	692	1163	1608	2153	2282	2620
49	388	749	1183	1653	2229	2298	2628
84	390	772	1328	1752	2230	2340	2657
146	536	1007	1395	1882	2254	2373	2680
167	590	1061	1445	1896	2257	2476	2726
261	633	1115	1513	2024	2259	2478	2820
300	666	1130	1549	2110	2261	2495	2865
302	672	1148	1556	2133	2265	2551	2900

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare col 31 dicembre corrente, e dal 1° gennaio successivo avrà luogo il loro rimborso in L. 500 mediante restituzione di esse munite del vaglia non maturi al pagamento.

Detto rimborso verrà effettuato presso la Banca Carlo De Fernex, via Alfieri, n° 7, Torino, dalle ore 9 alle 11 antim., e dall'una alle 3 pom.

Torino, 23 dicembre 1865.

4 — Il Consiglio d'Amministrazione.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

AVVISO.

La Casa Bancaria H. I. Enthoven e figli, di Londra, cessionaria della Società Pirkher Lapini e Romali, con sua istanza presentata il giorno 8 novembre ultimo scorso, ha domandata la definitiva concessione della miniera di lignite, situata in Caniparola, frazione del comune di Fosdinovo, avente l'estensione tracciata nei relativi tipi, esistenti in questo uffizio di prefettura ed ostensibili nelle ore di ufficio.

Le opposizioni a tale domanda, giusta il disposto dell'articolo 44 della legge del 20 novembre 1859 sulle miniere, si riceveranno nei trenta giorni che seguiranno l'ultima delle tre inserzioni del presente avviso, che ai termini dell'articolo 43 della citata legge, si faranno nel giornale della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dalla prefettura li 28 dicembre 1865.

Il segretario capo
O. Guerra.

1

SOCIETÀ ANONIMA

PER L'ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA

In seguito alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 17 dicembre corrente, pel giorno 21 gennaio prossimo a mezzogiorno nella sala del palazzo del Mercato è convocata l'assemblea degli azionisti per le seguenti cause:

1° Approvazione del verbale della seduta 29 gennaio 1865;

2° Nomina del presidente l'assemblea conforme all'articolo 35 degli statuti sociali;

3° Resoconto amministrativo 1864-65;

4° Nomina di tre consiglieri in surrogazione a quelli che scadono a norma dell'articolo 44 degli statuti sociali.

Novara, 30 dicembre 1865.

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il presidente
Natale Santini.

3

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

S'avvertono i signori portatori di azioni non riscattate della ferrovia da Torino a Susa, che la quota d'interesse ed il dividendo pel secondo semestre 1865 vennero per ogni azione fissati come segue:

Interesse . . . . . L. 11 25
Dividendo . . . . . » 4 05
Totale . . L. 15 30

I pagamenti saranno effettuati, a cominciare dal 1° gennaio 1866, dalla Cassa Centrale dell'esercizio (stazione di Torino, Porta Nuova) sulla semplice presentazione dei tagliandi (*coupons*).

6 — La Direzione dell'Esercizio.

VENDITA COATTA

Cartella d'incanti.

La mattina del due marzo 1866, in esecuzione della sentenza proferita dal secondo turno civile del R. tribunale di prima istanza di Firenze il 29 novembre 1865, registrato li 5 dicembre di detto anno, registro 10, foglio 105, numero 3037 con lire 11 da Giani, ed alle istanze del signor Paolo Targioni possidente e negoziante domiciliato a Peretola pretura di Sesto rappresentato da messer Temistocle Pampaloni saranno esposti in vendita al pubblico incanto avanti la porta esterna del detto tribunale in un sol lotto gli appresso descritti beni spettanti per la proprietà ai signori Edgardo e Oreste figli minori del fu signor Amato Ricci rappresentati dal loro contutore signore avvocato Filippo Cappelli, e quanto all'usufrutto alla loro madre Erminia Brambilla vedova Ricci domiciliati in Firenze per rilasciarsi quelli in libera proprietà al maggiore e migliore offerente sul prezzo di stima in lire 47,908 e centesimi 30 fatta dal perito sig. Antonio Torracchi, ed esistente nel relativo processo di n° 2,207 dell'anno 1864, comprensivo il prezzo stesso delle spese di perizia, incanti, approvazione di liberazione, contratto pretorio, registro, voltura ecc., non meno che le spese del giudizio esecutivo, e quant'altro; il tutto come più latamente resulta dalla relativa cartella d'oneri affissa a forma della legge ed esistente nella cancelleria di detto regio tribunale.

Beni da vendersi.

Una villa con giardino, stanzone degli agrumi, e viali con rendita imponibile di toscane lire 214, 17 pari a italiane lire 179 e centesimi 90, stimata . . . . L. 21,674, 00

Opera muraria della casa diruta, e dell'attigua incominciata, con rendita imponibile di L. tosc. 13, 69 pari a italiane lire 11 e cent. 50, stimata . . . . » 800, 00

Terreni, e terre poderali di superficie ettari 3, ari 73, centiari 33 con rendita imponibile di toscane lire 294 e centesimi 89 pari a italiane lire 247 e centesimi 71, seminativi, vitati parte a palo e parte a pioppo, olivati, fruttati e gelsi, stimati . » 25,434, 30

Situato il tutto al ponte alla Badia popolo di S. Domenico di Fiesole.

Totale L. 47,908, 30

Dalla cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, li 27 dicembre 1865.

Ser Magnelli *Canc.*
Per copia conforme
D. Temistocle Pampaloni.

2